

di Rosalba Matassa*

IL PIANO NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE

● LA LEGISLAZIONE

Nel nostro Paese la protezione degli animali, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli è regolamentata dal decreto legislativo n. 146/2001, attuazione della direttiva 98/58/CE e da norme specifiche relative all'allevamento dei vitelli, dei suini, delle galline ovaiole.

Ai sensi della direttiva 98/58/CE gli Stati Membri devono garantire il rispetto delle disposizioni concernenti la protezione degli animali negli allevamenti e verificarne l'applicazione attraverso l'esecuzione di ispezioni da parte delle Autorità competenti, inoltre devono inviare alla Commissione relazioni su tali ispezioni; la rendicontazione dell'attività sino all'anno 2007 doveva essere inviata con cadenza biennale, conformemente alla decisione 2000/50/CE relativa ai requisiti minimi applicabili all'ispezione degli allevamenti.

In Italia l'attività di ispezione e controllo sulla corretta applicazione delle norme minime di protezione degli animali negli allevamenti è affidata ai Servizi Veterinari, sono pertanto Autorità competenti in materia, a diversi livelli: il Ministero della salute (Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario), i Servizi veterinari delle Regioni e Province autonome ed i Servizi veterinari delle AUSL.

Tuttavia non dobbiamo dimenticare che sul territorio nazionale, ai sensi della Legge 20 luglio 2004, n. 189 (recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali), possono svolgere attività di controllo anche la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo forestale dello Stato (NIRDA), i Corpi di Polizia municipale e provinciale. Inoltre, con il regolamento (CE) n. 1782/03 e l'inclusione delle norme di benessere animale nella c.d. Condizionalità, deve essere considerato il ruolo di altre Autorità, vale a dire del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, degli Assessorati all'agricoltura delle Regioni e delle Province autonome, nonché dell'AGEA e degli altri Enti pagatori.

Appare, pertanto, evidente la necessità di un coordinamento tra le diverse Autorità competenti e tra queste e gli altri organismi di controllo, al fine di evitare da una parte inutili sovrapposizioni dei controlli e dall'altra il rischio di difformi interpretazioni applicative delle norme con conseguenti

distorsioni di mercato.

Nel coordinamento con le altre Autorità è necessario affermare e ribadire un principio fondamentale: "la valutazione dello stato di benessere animale richiede competenze e cognizioni specifiche di etologia, fisiologia, patologia e sanità animale". Per tale motivo la valutazione dello stato di benessere animale può essere fatta unicamente dal medico veterinario ed in particolare è attribuita ai Servizi Veterinari ufficiali.

Per un migliore coordinamento delle attività è necessario migliorare i flussi informativi, che devono essere resi più efficienti ed efficaci al fine di rendere disponibili i dati relativi ai controlli e consentire così alle diverse Autorità competenti di adempiere gli obblighi di rendicontazione previsti dalle norme vigenti.

Sino ad oggi i controlli per il benessere animale negli allevamenti sono stati effettuati sulla base di una programmazione stabilita in ambito locale, tenendo conto di alcune indicazioni di base fornite dal Ministero della salute attraverso la circolare del 5 novembre 2001, n. 10, nonché con le note esplicative del 2 febbraio 2005 e del 25 luglio 2006, concernenti rispettivamente i suini e i vitelli.

IL PIANO NAZIONALE PER IL BENESSERE ANIMALE (PNBA)

Il "piano nazionale per il benessere animale (PNBA)" nasce dall'esigenza di ottemperare alle disposizioni previste da norme nazionali e comunitarie e di rendere uniformi le modalità di esecuzione e la programmazione dei controlli; ma deriva anche dalla consapevolezza che è necessario migliorare la formazione dei medici veterinari e degli allevatori relativamente alle tematiche di benessere animale. La sua elaborazione è frutto dell'attività di un gruppo di lavoro istituito presso il Ministero della salute formato da rappresentanti dello stesso Ministero, delle Regioni e Province autonome e del Centro di Riferenza Nazionale per il benessere animale.

Gli obiettivi del PNBA sono i seguenti:

1. Formazione dei medici veterinari, ivi compresi i liberi professionisti, e degli allevatori;
2. Programmazione annuale dei controlli sulla base della valutazione del rischio (tale programmazione partirà con una fase sperimentale dal mese di luglio 2008);

Con il PNBA, conformemente alle disposizioni

della decisione n. 778/2006 (che dal 1° gennaio 2008 ha abrogato la decisione 2000/50/CE), saranno fornite indicazioni circa i nuovi criteri di controllo nonché le nuove schede di rendicontazione in formato elettronico (rese disponibili nella Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica).

Il primo obiettivo, vale a dire la formazione dei medici veterinari e degli allevatori, è già in fase di realizzazione ed anche questo corso ne è parte integrante.

L'attività formativa mira a creare un "sistema nazionale" di tutela del benessere degli animali allevati attraverso la conoscenza approfondita della normativa vigente e la sensibilizzazione di tutti gli attori della filiera. Attraverso il miglioramento della gestione e delle tecniche di allevamento sarà possibile ottenere anche il miglioramento della qualità dei prodotti, pertanto tutta questa attività formativa ed informativa persegue non solo l'obiettivo di tutelare il benessere animale per motivazioni etiche, ma è finalizzata anche alla promozione e valorizzazione della produzione nazionale.

DA DOVE NASCE IL PIANO

Nell'elaborazione del PNBA si è partiti dall'analisi della "Relazione della Commissione sull'esperienza acquisita con l'attuazione della direttiva 98/58/CE" del 19 dicembre 2006.

La relazione si basa sui dati emersi dalle rendicontazioni biennali sulle ispezioni relative al benessere animale negli allevamenti, che ogni Stato membro ha inviato alla Commissione, ai sensi della decisione 2000/50/CE, e sui risultati delle ispezioni effettuate dagli esperti della Commissione, che hanno il compito di controllare la corretta attuazione della normativa comunitaria (Food Veterinary Office - FVO).

L'esperienza acquisita dalla Commissione con l'attuazione della decisione 2000/50/CE ha indicato che è necessario migliorare la trasparenza dei risultati delle ispezioni effettuate dagli Stati membri in questo settore e adattare lo strumento al nuovo approccio in materia di monitoraggio della catena alimentare introdotto dal regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali. Il regolamento (CE) n. 882/2004, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, prevede infatti che gli Stati membri eseguano programmi di controllo e redigano rela-

zioni annuali indicanti i risultati delle ispezioni condotte in diversi settori connessi con la sicurezza alimentare, compreso il benessere degli animali.

La relazione mette in evidenza divergenze tra gli Stati Membri riguardo la pianificazione e realizzazione dei controlli, la registrazione delle ispezioni e delle non conformità e le modalità di comunicazione delle informazioni relative alle ispezioni effettuate dalle Autorità di controllo. Inoltre, dalla stessa relazione si evince che nel corso delle ispezioni effettuate dal Food Veterinary Office (FVO), in alcuni Stati Membri l'orientamento o la formazione delle Autorità di controllo è insufficiente e questo si è rilevato uno dei motivi principali dei report non soddisfacenti degli Ispettori della Commissione europea.

Dal 2000 al 2003, gli esperti della Commissione hanno rilevato che poche Autorità competenti avevano istituito programmi nazionali specifici in grado di garantire un livello soddisfacente di monitoraggio e attuazione. Dal 2004 al 2005 però molti Stati membri hanno realizzato progressi nel colmare questa lacuna: sono stati eseguiti frequenti controlli sugli allevamenti per altri scopi (ad es. relativamente a programmi sulla salute degli animali, controlli dei residui ecc.). L'approccio integrato per le ispezioni degli allevamenti presenta molti vantaggi, purché tutti gli aspetti dell'ispezione siano pianificati ed eseguiti con uguale efficienza. In molti casi però il benessere degli animali è stato lasciato a iniziative locali, mentre è stata attribuita ben altra priorità ad altri programmi. Questa situazione a volte ha fatto sì che le ispezioni relative al benessere degli animali venissero effettuate in modo alquanto superficiale.

Gli elementi attualmente a disposizione della Commissione dimostrano che i dati sulle ispezioni e le azioni che ne conseguono non sono registrati sistematicamente e che a volte non vi è un sistema adeguato di comunicazione; solo alcuni Stati membri hanno sviluppato sistemi elettronici di comunicazione che consentono un consolidamento rapido e accurato dei dati. L'esperienza dimostra che l'uso di liste di controllo adeguate e comprensive di ognuno dei requisiti della direttiva 98/58/CE è essenziale per trattare tutti gli aspetti relativi al benessere in un dato allevamento. Per ottenere un quadro corretto della situazione a livello nazionale e dell'UE, occorre raccogliere i

dati sulle ispezioni secondo categorie armonizzate, gli esperti della Commissione hanno riferito che la concezione delle liste di controllo non sempre è tale da garantire la verifica di tutti i criteri. Tuttavia, dal 2004/2005 gli stessi Ispettori del FVO hanno evidenziato che in taluni Paesi, tra i quali anche l'Italia, sono stati fatti progressi per colmare le lacune evidenziate, anche attraverso l'elaborazione di Check list per l'uniforme applicazione dei controlli. In alcuni Stati membri si è anche registrato un recente miglioramento per quanto riguarda la selezione degli allevamenti da ispezionare, dovuto sia alla progressiva attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004, che alla crescente consapevolezza delle Autorità circa il collegamento intrinseco tra il rispetto delle norme sul benessere e la corresponsione di pagamenti diretti (regolamento sulla Condizionalità).

La relazione infine conclude che la raccolta dei dati sulle ispezioni è essenziale per la valutazione di impatto delle strategie comunitarie relative al benessere animale e che l'applicazione uniforme delle norme è necessaria per evitare distorsioni della concorrenza di mercato. I dati di cui attualmente dispone la Commissione sono di scarsa utilità nell'ottica di migliorare la situazione ed in particolare di sostenere le iniziative previste nel "programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali", per tale motivo la stessa Commissione ha adottato la decisione n. 778/2006, in applicazione a partire dal 1° gennaio 2008, finalizzata a migliorare il sistema di comunicazione degli Stati membri.

LE BASI GIURIDICHE

Il nostro Piano Nazionale per il benessere animale non può quindi non tener conto delle nuove disposizioni introdotte dalla decisione della Commissione 14 novembre 2006 n. 778 relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali (pubblicata in G.U. dell'Unione europea n. L 314 del 15 novembre 2006), che abroga la decisione 2000/50/CE.

La decisione n. 778/2006, entrata in applicazione dal 1° gennaio 2008, stabilisce tra l'altro che le ispezioni debbono riguardare tutte le specie d'allevamento che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE (non solo vitelli, suini e

galline ovaiole) e detta regole per armonizzare la raccolta delle informazioni nel corso delle ispezioni e le modalità di comunicazione delle informazioni alla Commissione.

Durante l'ispezione l'Autorità competente raccoglie e registra per iscritto o su formato elettronico:

- a. la data e l'identificazione del luogo di produzione;
- b. il tipo di allevamento e le disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria (All. I);
- c. la categoria delle non conformità e le disposizioni corrispondenti della legislazione comunitaria (All. II);
- d. la categorie amministrative delle non conformità e azioni intraprese dall'Autorità competente (All. III).

In particolare l'Allegato I riguarda le categorie dei metodi di allevamento per le galline ovaiole, infatti il benessere degli animali è condizionato dai metodi di allevamento e questo dato rappresenta una base utile per la raccolta di informazioni. In particolare per le galline ovaiole occorre riferirsi anche al regolamento (CE) n. 2295/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, poiché definisce requisiti supplementari per i sistemi alternativi. Diversamente a quanto fatto in passato, sarà indispensabile registrare anche il tipo di allevamento: allevamento all'aperto; in voliera; in gabbia di batteria modificata; in gabbia di batteria non modificata.

L'allegato II riguarda invece le categorie di non conformità.

Relativamente ai vitelli sono previste le seguenti categorie di non conformità:

1. Ispezione
2. Libertà di movimento
3. Spazio disponibile
4. Edifici e locali di stabulazione
5. Illuminazione minima
6. Attrezzature automatiche e meccaniche
7. Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze
8. Tasso di emoglobina
9. Alimenti contenenti fibre

Sono state chiaramente evidenziate le non conformità relative ad esempio al tasso di emoglobina e agli alimenti contenenti fibre, che non erano pre-

viste dalla decisione 2000/50/CE.

Per quanto riguarda i suini, le categorie di non conformità sono:

1. Personale
2. Ispezione
3. Libertà di movimento
4. Spazio disponibile
5. Edifici e locali di stabulazione
6. Illuminazione minima
7. Pavimentazioni
8. Materiale manipolabile
9. Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze
10. Mangimi contenenti fibre
11. Mutilazioni
12. Procedure d'allevamento

Anche per questa specie sono state incluse categorie precedentemente non rendicontate ai sensi della decisione 2000/50/CE, quali ad esempio il materiale manipolabile e i mangimi contenenti fibre.

Ai sensi della direttiva 98/58/CE per tutti i luoghi di allevamento, relativamente alle altre specie animali, le categorie di non conformità sono quelle già previste dalla decisione 2000/50/CE:

1. Personale
2. Ispezione
3. Tenuta di registri
4. Libertà di movimento
5. Edifici e locali di stabulazione
6. Attrezzature automatiche o meccaniche
7. Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze
8. Mutilazioni
9. Procedure d'allevamento

Infine per quanto attiene le galline ovaiole, la nuova decisione n. 778/2006/CE stabilisce le seguenti categorie di non conformità:

1. Ispezione
2. Spazio disponibile
3. Edifici e locali di stabulazione
4. Illuminazione minima
5. Attrezzatura automatica e meccanica
6. Mutilazione

L'allegato III classifica le categorie amministrative delle non conformità in tre gruppi cui corrispondono diverse azioni da parte dell'Autorità competente. Nella categoria A sono incluse le non conformità per le quali l'Autorità competente

richiede di rimediare entro un termine inferiore ai tre mesi e, per queste, non viene comminata nessuna sanzione amministrativa o penale immediata; alla categoria B appartengono le non conformità per le quali l'Autorità competente richiede di rimediare entro un termine superiore ai tre mesi ed anche in questo caso non viene fatta nessuna sanzione amministrativa o penale immediata; infine alla categoria C delle non conformità appartengono i casi più gravi e, in tali casi, viene comminata una sanzione amministrativa o penale immediata. La decisione n. 778/06 stabilisce che l'Autorità competente durante ogni ispezione deve controllare:

- almeno 5 delle categorie di non conformità previste all'allegato II della decisione n. 778/06 e le disposizioni corrispondenti della direttiva 91/629/CEE e successive modifiche (vitelli);
- almeno 4 delle categorie di non conformità previste all'allegato II della decisione n. 778/06 e le disposizioni corrispondenti della direttiva 91/630/CEE e successive modifiche (suini);
- almeno 5 delle categorie di non conformità previste all'allegato II della decisione n. 778/06 e le disposizioni corrispondenti della direttiva 98/58/CE (altre specie);
- almeno 3 delle categorie di non conformità previste all'allegato II della decisione n. 778/06 e le disposizioni corrispondenti della direttiva 1999/74/CE (galline ovaiole).

E' indispensabile sottolineare che ai sensi della decisione n. 778/2006 devono essere registrati tutti i casi di non conformità, deve essere redatta una relazione annuale, da trasmettere alla Commissione (entro il 30 giugno di ogni anno) su supporto elettronico, contenente tutte le informazioni raccolte e registrate nell'anno precedente. La relazione deve contenere: sia le informazioni dell'allegato IV, che l'analisi dei casi più gravi di non conformità rilevati e un Piano d'Azione nazionale per prevenire o ridurre il verificarsi di questi casi negli anni successivi.

L'Allegato IV riporta le informazioni da comunicare alla Commissione, in particolare devono essere indicati:

- i luoghi di produzione soggetti a ispezioni;
- i luoghi di produzione oggetto di ispezioni, corrispondenti al numero di ispezioni effettuate;
- i luoghi di produzione per i quali non sono stati rilevati casi di non conformità, sulla base dei

di Rosalba Matassa*

risultati delle ispezioni;

- i casi di non conformità corrispondenti alle categorie di cui all'allegato II;
- i casi di non conformità corrispondenti alle categorie di cui all'allegato III.

Il gruppo di lavoro ha stabilito che per quanto riguarda il PNBA, durante ogni ispezione l'Autorità competente deve controllare tutte le categorie di non conformità; mentre qualora il controllo del benessere animale avvenga nel corso di ispezioni in allevamento effettuate per altre finalità (farmacovigilanza, mangimi ecc.) il controllo stesso deve riguardare almeno il numero minimo di categorie indicato dalla decisione n. 778/2006. Questi ultimi controlli devono comunque essere rendicontati con l'indicazione "controlli extrapiano".

Il Centro di Referenza per il benessere animale ha indicato come minime, sulla base dei dati dei controlli effettuati nel biennio 2006/2007 le seguenti categorie di non conformità:

Per i vitelli:

1. Libertà di movimento
2. Spazio disponibile
3. Attrezzature automatiche e meccaniche
4. Tasso di emoglobina
5. Alimenti contenenti fibre

Per i suini:

1. Ispezione
2. Spazio disponibile
3. Alimentazione, abbeveraggio e somministrazione di altre sostanze
4. Mangimi contenenti fibre

Per le galline ovaiole:

1. Ispezione
2. Spazio disponibile
3. Mutilazione

La scelta di dare priorità alle suddette categorie di non conformità per le specie considerate è stata fatta dagli esperti del Centro Nazionale di Referenza

per il benessere animale essenzialmente sulla base della valutazione del rischio in relazione alla specie animale, al tipo di allevamento ecc. (ad esempio vitelli a carne bianca – rischio emoglobina)

Tuttavia, si è tenuto conto di taluni elementi, come ad esempio la necessità di evitare distorsioni di mercato e concorrenza sleale per gli aspetti ancora non sufficientemente chiariti in ambito comunitario (es. pavimento pieno per scrofe e scrofette che in alcuni Paesi è sostituito dal c.d. grigliatone); la necessità di dare tempo agli allevatori per quanto riguarda gli aspetti più difficoltosi o onerosi (necessità di tempi di adeguamento); aspetti non ancora omogenei sul territorio nazionale per oggettivi problemi di gestione (ad esempio presenza negli allevamenti di suini del materiale manipolabile).

Il PNBA è suddiviso in capitoli che trattano delle diverse specie animali allevate, fornendo le indicazioni minime di benessere per ciascuna di queste. Le circolari esplicative già emanate per quanto riguarda la protezione dei suini (2 febbraio 2005) e dei vitelli (25 luglio 2006), sono ancora vigenti e costituiscono i capitoli relativi a tali specie animali nel Piano Nazionale, di cui pertanto sono parte integrante.

PROGRAMMAZIONE MINIMA DEI CONTROLLI

Per quanto riguarda la programmazione minima dei controlli su base annuale è stata proposta la seguente tabella:

SPECIE	ALLEVAMENTI DA CONTROLLARE	%/ MINIMA ANNO
VITELLI A CARNE BIANCA	Tutti	25%
ALTRI BOVINI	> 50 capi	25%
SUINI	> 40 capi o > 6 scrofe	25%
OVAIOLE	Tutti	25%
BROILER	> 500 capi	25%
STRUZZI	> 10 capi	25%
TACCHINI E	> 250 capi	25%
ALTRI AVICOLI		
CONIGLI	> 250 capi	25%
OVINI	> 50 capi	25%
CAPRINI	> 50 capi	25%
BUFALI	> 10 capi	25%
CAVALLI	> 10 capi	25%
ALLEV. DA PELLICCIA	Tutti	25%
ALLEV. PESCI	Tutti	25%

Tuttavia in considerazione delle notevoli differenze esistenti sul territorio nazionale relativamente al patrimonio zootecnico, all'organizzazione delle Autorità territorialmente competenti ed alle caratteristiche del territorio le Regioni e le Province autonome hanno chiesto di rivedere le percentuali proposte, anche in considerazione del fatto che dovranno essere controllati gli allevamenti di tutte le specie allevate che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/58/CE e non più, in via prioritaria, gli allevamenti di vitelli, suini e galline ovaiole

Pertanto per i primi sei mesi in cui si applicherà la fase sperimentale del PNBA è stata proposta una soluzione di compromesso, riassunta nella tabella di programmazione dei controlli annuali di seguito riportata:

SPECIE	ALLEVAMENTI DA CONTROLLARE	%/ MINIMA ANNO
VITELLI A CARNE BIANCA	Tutti	15%
SUINI	> 40 capi o > 6 scrofe	15%
OVAIOLE	Tutti	15%
BROILER	> 500 capi	15%
ALTRI BOVINI	> 50 capi	25% (*)
STRUZZI	> 10 capi	
TACCHINI E	> 250 capi	
ALTRI AVICOLI		
CONIGLI	> 250 capi	
OVINI	> 50 capi	
CAPRINI	> 50 capi	
BUFALI	> 10 capi	
CAVALLI	> 10 capi	
ALLEV. DA PELLICCIA	Tutti	
ALLEV. PESCI	Tutti	

(*) in totale 25% degli allevamenti delle specie considerate presenti sul territorio di competenza

In ogni caso le Regioni e Province autonome possono proporre un proprio Piano annuale di controllo, con percentuali diverse rispetto a quelle previste dal PNBA, basato sulla valutazione del rischio nonché sulla consistenza e distribuzione del proprio patrimonio zootecnico. Tale Piano Regionale dovrà essere trasmesso all'ufficio VI della DGSA del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per la preventiva validazione.

La programmazione futura, dal momento in cui saranno disponibili dati sui controlli effettuati

presso gli allevamenti attendibili, coerenti e sufficientemente significativi, potrà essere fatta sulla base di una seria e concreta valutazione del rischio. Si ritiene che le percentuali minime proposte, sopra riportate, possano essere garantite dai Servizi Veterinari territorialmente competenti e a tal proposito si riportano i risultati dell'Annual report 2007.

Su un totale di 2193 allevamenti di galline ovaiole, nel 2007, sono state ispezionate 1070 strutture (media 48,79%); gran parte delle irregolarità rilevate erano relative alla libertà di movimento (tendenza accasare un numero elevato di animali, non rispettando le densità di allevamento).

Relativamente all'allevamento dei vitelli l'attività di controllo ha interessato circa il 17,50% degli allevamenti presenti (è stata rispettata la per-

centuale minima del 10% prevista nella nota esplicativa del 25 luglio 2006). I controlli hanno riguardato tutti gli allevamenti in cui erano presenti vitelli, compresa la linea vacca vitello e non soltanto gli allevamenti di vitelli a carne bianca. La tipologia delle infrazioni riscontrate nell'allevamento dei vitelli è più varia rispetto all'allevamento di ovaiole, nonostante si registri anche in questo caso una leggera prevalenza delle irregolarità legate al mancato rispetto della libertà di movimento, una percentuale abbastanza elevata di irregolarità riguarda anche pratiche di allevamento non idonee.

Riguardo all'allevamento suinicolo sono state oggetto di controllo circa il 16,33% delle strutture, ma sono state ispezionate tutte le tipologie di aziende, ivi comprese quelle con meno di 40 capi e meno di 6 scrofe, senza pertanto alcuna discrimi-

di Rosalba Matassa*

nazione numerica relativamente ai capi allevati. Relativamente a questa specie la maggior parte di non conformità riguardano le pratiche di allevamento ed i requisiti dei fabbricati.

CONCLUSIONI E OBIETTIVI FUTURI

Dai risultati dei controlli effettuati e rendicontati al Ministero della salute dalle Autorità Veterinarie delle Regioni e delle Province autonome, si mette in evidenza che sul territorio nazionale negli ultimi anni si registra un numero di infrazioni relativamente più elevato rispetto al passato; ciò sta a dimostrare, non che le norme di benessere animale siano meno rispettate, ma al contrario che l'attività di vigilanza ed i controlli sono più efficaci ed incisivi rispetto al passato perché è migliorata l'attenzione rispetto al benessere animale. A migliorare l'efficacia dei controlli hanno senz'altro contribuito anche le check list nazionali che sono state di ausilio per agevolare e rendere più omogenee le verifiche ispettive. E' opportuno ribadire la necessità di migliorare ulteriormente i controlli, nonché

l'obbligo di registrare e rendicontare anche le irregolarità che determinano solo prescrizioni di adeguamento, infatti solo attraverso la disponibilità di dati reali ed oggettivi è possibile fare una programmazione basata sulla valutazione del rischio.

Il compito principale del Veterinario ufficiale non è quello di intraprendere azioni repressive nei confronti degli allevatori, bensì quello di educare e formare al fine del miglioramento delle condizioni di benessere degli animali.

La corretta redazione del report annuale di controllo è di fondamentale importanza in quanto rappresenta la base per la programmazione dell'anno successivo ed inoltre serve a mettere in evidenza i casi più gravi di non conformità nei confronti dei quali è necessario, ai sensi della normativa vigente, predisporre un piano d'azione nazionale. •

**Dirigente veterinario "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario - Ufficio VI"*



Gli iscritti ENPAV possono richiedere il
CONTO CORRENTE ON LINE Banca Popolare di Sondrio,
 il conto corrente che abbate le spese e con tanti servizi:
 • interessi pari al tasso BCE (Banca Centrale Europea) - attualmente 4,25%
 • nessun canone mensile
 • nessuna spesa di gestione
 inoltre, sono gratis:
 • la tessera Bancomat internazionale
 • i prelievi Bancomat da qualsiasi sportello (fino a 50 prelievi annui)
 • il pagamento di utenze, MAV, RAV
 • il pagamento delle deleghe F24
 • il servizio di Trading on line base

Maggiori informazioni: sito www.enpav.it,
 numero verde 800.039.020

In collaborazione con
Banca Popolare di Sondrio

informazione pubblicitaria con finalità promozionali